

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: LEGISLATIVA, GIURIDICO E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. A06336 del 05/08/2013

Proposta n. 10414 del 03/07/2013

Oggetto:

Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica - artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Oggetto: Individuazione dei Comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica – artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1,2,3,4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6,7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 886/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per esercitare la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, n. B3393 del 15 luglio 2010, n. B3770 del 24 agosto 2010, n. B4373 del 4 ottobre 2010, n. A0657 del 2 febbraio 2011, n. A2942 del 7 aprile 2011, n. A8228 del 5 agosto 2011, n. A9739 del 13 ottobre 2011, n. A02588 del 2 aprile 2012, n. A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012 e A03464 del 21 maggio 2013 con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che tre Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. A03464 del 21 maggio 2013;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, un Comune è in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

CONSIDERATO che il Comune di Pomezia, a cui era stata conferita la delega di funzioni con determinazione n. B6832 del 28 dicembre 2009, ha comunicato con nota prot. n. 214360 del 5 giugno 2013 di non essere più in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico scientifica previsti dagli articoli 146 e 159 del D.Lgs. 42/04.

CONSIDERATO pertanto che il comune di Pomezia non è in condizione di esercitare le funzioni delegate;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

RITENUTO, altresì, di dover ritirare la delega di funzioni al Comune di Pomezia conferita con determinazione n. B6832 del 28 dicembre 2009.

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con le leggi regionali nn. 59/95 e 8/12 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

FR	TORRICE	1.
----	---------	----

2. E' ritirata la delega in materia paesaggistica al Comune di Pomezia. Le connesse funzioni amministrative tornano in capo alla Regione, che ne garantisce l'esercizio.

3. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012 e A03464/2013 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

4. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

5. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, e dall'art.1, comma 1, l.r. 8/12, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate ivi comprese variazioni o il decadere delle commissioni locali per il paesaggio eventualmente costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

7. La delega si riferisce alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04. Resta ferma la competenza dei Comuni, compresi quelli non inseriti nell'elenco di cui sopra e che non sono in possesso dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di differenziazione delle funzioni necessarie al rilascio in delega dell'autorizzazione paesaggistica ad esprimere comunque il parere paesaggistico in sanatoria di cui all'articolo 32 della L. 47/85, come anche riportato dalla Circolare Regionale del 29 novembre 2010, Prot. n. 69273.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
Luca Fegatelli

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni titolari della delega di funzioni in quanto individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali:

PROV.	COMUNE	N.
FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.

FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCIELO	12.
FR	CASTRO DEI VOLSCI	13.
FR	CECCANO	14.
FR	CEPRANO	15.
FR	COLLEPARDO	16.
FR	COLLESANMAGNO	17.
FR	COLFELICE	18.
FR	FALVATERRA	19.
FR	FERENTINO	20.
FR	FONTANA LIRI	21.
FR	FONTECHIARI	22.
FR	FROSINONE	23.
FR	ISOLA DEL LIRI	24.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	25.
FR	MOROLO	26.
FR	PESCOSOLIDO	27.
FR	PICO	28.
FR	PIGLIO	29.
FR	PONTECORVO	30.
FR	POSTA FIBRENO	31.
FR	ROCCASECCA	32.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	33.
FR	SERRONE	34.
FR	SORA	35.
FR	VEROLI	36.
LT	APRILIA	37.
LT	BASSIANO	38.
LT	CAMPO DI MELE	39.
LT	CISTERNA DI LATINA	40.
LT	CORI	41.
LT	FONDI	42.
LT	FORMIA	43.
LT	GAETA	44.
LT	ITRI	45.
LT	LATINA	46.
LT	MAENZA	47.
LT	MINTURNO	48.
LT	MONTE SAN BIAGIO	49.
LT	NORMA	50.

LT	PONTINIA	51.
LT	PONZA	52.
LT	PRIVERNO	53.
LT	ROCCA GORGA	54.
LT	SABAUDIA	55.
LT	SAN FELICE CIRCEO	56.
LT	SERMONETA	57.
LT	SEZZE	58.
LT	SONNINO	59.
LT	SPERLONGA	60.
LT	TERRACINA *	61.
RI	AMATRICE	62.
RI	ACCUMOLI	63.
RI	ANTRODOCO	64.
RI	BELMONTE IN SABINA	65.
RI	BORGO VELINO	66.
RI	CANTALICE	67.
RI	CASTEL DI TORA	68.
RI	CASTEL SANT' ANGELO	69.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	70.
RI	CITTADUCALE	71.
RI	CITTAREALE	72.
RI	COLLE DI TORA	73.
RI	COLLI SUL VELINO	74.
RI	CONCERVIANO	75.
RI	CONTIGLIANO	76.
RI	COTTANELLO	77.
RI	FARA IN SABINA	78.
RI	FIAMIGNANO	79.
RI	FORANO	80.
RI	FRASSO SABINO	81.
RI	GRECCIO	82.
RI	LEONESSA	83.
RI	LONGONE SABINO	84.
RI	MAGLANO IN SABINA	85.
RI	MARCETELLI	86.
RI	MICIGLIANO	87.
RI	MONTE S.GIOV. IN SABINA	88.
RI	MONTELEONE SABINO	89.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	90.
RI	MORRO REATINO	91.
RI	PAGANICO SABINO	92.
RI	PESCOROCCHIANO	93.

RI	PETRELLA SALTO	94.
RI	POGGIO BUSTONE	95.
RI	POGGIO CATINO	96.
RI	POGGIO MOIANO	97.
RI	POGGIO MIRTETO	98.
RI	POGGIO SAN LORENZO	99.
RI	POSTA	100.
RI	RIETI	101.
RI	RIVODUTRI	102.
RI	ROCCA SINIBALDA	103.
RI	SCANDRIGLIA	104.
RI	STIMIGLIANO	105.
RI	TARANO	106.
RI	TORRICELLA	107.
RI	VACONE	108.
RM	ALLUMIERE	109.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	110.
RM	ALBANO LAZIALE	111.
RM	ANZIO	112.
RM	ARDEA	113.
RM	ARICCIA	114.
RM	ARTENA	115.
RM	BRACCIANO *	116.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	117.
RM	CAPENA	118.
RM	CANALE MONTERANO	119.
RM	CARPINETO ROMANO	120.
RM	CASTEL MADAMA	121.
RM	CASTELNUOVO DI PORTO *	122.
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	123.
RM	CERVETERI	124.
RM	CIAMPINO	125.
RM	CIVITAVECCHIA	126.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	127.
RM	COLLEFERRO	128.
RM	COLONNA	129.
RM	FIANO ROMANO	130.
RM	FILACCIANO	131.
RM	FIUMICINO	132.
RM	FORMELLO	133.
RM	FRASCATI	134.
RM	GENAZZANO	135.
RM	GENZANO DI ROMA	136.

RM	GROTTOFERRATA	137.
RM	GUIDONIA	138.
RM	LADISPOLI	139.
RM	LANUVIO *	140.
RM	LARIANO	141.
RM	LICENZA	142.
RM	MAGLIANO ROMANO	143.
RM	MANDELA	144.
RM	MANZIANA	145.
RM	MARCELLINA *	146.
RM	MARINO	147.
RM	MAZZANO ROMANO	148.
RM	MONTECOMPATRI	149.
RM	MONTEFLAVIO	150.
RM	MONTELIBRETTI	151.
RM	MONTE PORZIO CATONE	152.
RM	MONTE ROMANO	153.
RM	MONTEROTONDO	154.
RM	MORICONE	155.
RM	MORLUPO	156.
RM	NAZZANO	157.
RM	NEMI	158.
RM	NETTUNO	159.
RM	PALESTRINA	160.
RM	PALOMBARA SABINA	161.
RM	PERCILE	162.
RM	POLI	163.
RM	PONZANO ROMANO	164.
RM	RIANO	165.
RM	RIGNANO FLAMINIO	166.
RM	RIOFREDDO	167.
RM	ROCCA DI CAVE	168.
RM	ROCCA DI PAPA	169.
RM	ROCCA PRIORA	170.
RM	ROMA	171.
RM	ROVIANO	172.
RM	SACROFANO	173.
RM	SAN CESAREO	174.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI *	175.
RM	SANT'ANGELO ROMANO	176.
RM	SANTA MARINELLA	177.
RM	SANT'ORESTE	178.
RM	SEGNI	179.

RM	TIVOLI	180.
RM	TOLFA	181.
RM	TORRITA TIBERINA	182.
RM	TREVIGNANO ROMANO	183.
RM	VALLINFREDA	184.
RM	VELLETRI	185.
RM	VICOVARO	186.
RM	ZAGAROLO	187.
VT	ACQUAPENDENTE	188.
VT	ARLENA DI CASTRO	189.
VT	BAGNOREGIO	190.
VT	BASSANO ROMANO *	191.
VT	BASSANO IN TEVERINA	192.
VT	BOLSENA	193.
VT	BOMARZO	194.
VT	CALCATA	195.
VT	CANEPINA	196.
VT	CANINO	197.
VT	CAPODIMONTE	198.
VT	CAPRANICA *	199.
VT	CAPRAROLA	200.
VT	CARBOGNANO	201.
VT	CASTEL SANT'ELIA	202.
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	203.
VT	CELLENO	204.
VT	CIVITA CASTELLANA	205.
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	206.
VT	FALERIA	207.
VT	GALLESE	208.
VT	GRADOLI	209.
VT	GROTTE DI CASTRO	210.
VT	ISCHIA DI CASTRO	211.
VT	LUBRIANO	212.
VT	MARTA	213.
VT	MONTALTO DI CASTRO	214.
VT	MONTEFIASCONE	215.
VT	NEPI	216.
VT	ORIOLO ROMANO	217.
VT	ORTE	218.
VT	PROCENO	219.
VT	RONCIGLIONE	220.
VT	SAN LORENZO NUOVO	221.
VT	SORIANO NEL CIMINO	222.

VT	SUTRI	223.
VT	TARQUINIA	224.
VT	TUSCANIA	225.
VT	VALENTANO	226.
VT	VALLERANO	227.
VT	VASANELLO	228.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	229.
VT	VETRALLA	230.
VT	VIGNANELLO	231.
VT	VITERBO	232.
VT	VITORCHIANO	233.

*Comuni già delegati ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica che hanno istituito la commissione locale per il paesaggio ai sensi dell'art.2 della legge regionale 22 giugno 2012, n.8